



Statuto vigente

Assemblea Straordinaria
del 26.09.2004

DENOMINAZIONE E SEDE



Art. 1 - Denominazione

La Società si denomina "ALPI FONDI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A." o in forma abbreviata ALPI FONDI S.G.R. S.p.A.

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Biella.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero, nel rispetto della normativa vigente.

OGGETTO SOCIALE, DURATA E RECESSO

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo svolgimento, ottenute le prescritte autorizzazioni, di alcune o tutte le seguenti attività:

- a) prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di O.I.C.R. di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- b) la prestazione del servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi;
- c) l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- d) la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;
- e) lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- f) la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo.

Lo svolgimento dell'attività sociale è disciplinata dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società, al fine dello svolgimento delle attività e dei servizi previsti dall'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni in altre Società ed enti, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme di legge inderogabili, ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO ED AZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.040.000 (unmilionequarantamila) ripartito in numero 2.000 (duemila) azioni ordinarie nominative con valore nominale di Euro 520 (cinquecentoventi) cadauna.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Società costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ciascuno dei fondi comuni di investimento mobiliare gestiti.

Ciascun fondo comune di investimento mobiliare costituisce, inoltre, patrimonio distinto a tutti gli effetti dai patrimoni dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo comune di investimento mobiliare eventualmente gestito dalla società.

Sui fondi comuni di investimento mobiliare gestiti non sono ammesse azioni dei creditori della Società.

Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

In materia di partecipazione al capitale della Società si applicano le disposizioni delle vigenti normative legislative, regolamentari e di vigilanza.

Art. 8 - Azioni

Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni od avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

E' obbligo dei Soci comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni variazione in proposito. Il possesso di azioni comporta adesione allo statuto sociale ed alle deliberazioni assembleari anteriori a tale possesso.

In caso di aumento di capitale, la Società, nei limiti di legge, può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse, regolate secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria che ne approva l'emissione. L'Assemblea straordinaria può attribuire la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in un'altra.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua sostituzione, il vice presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Assemblee degli azionisti

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può comunque essere lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, in alternativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'avviso di convocazione può essere trasmesso con lettera raccomandata o per posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di centoottanta giorni.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione nei casi previsti dalla legge.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli aventi diritto che risultino essere iscritti a libro soci.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da altri, con delega scritta e osservate le prescrizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

Art. 11 - Assemblea totalitaria o tenuta in tele/video conferenza

L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli Amministratori ed ai Sindaci non presenti.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa tra i presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori tra gli azionisti.

Il verbale dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, è redatto, approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea, nonché dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando non è redatto da Notaio.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, nonché dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.

Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano tanti azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata, in proprio o per delega, dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, considerandosi respinte le proposte in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari. La maggioranza assoluta si computa senza tener conto delle astensioni dal voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e più della metà di quest'ultimo quando si deliberi sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della Società, sul suo scioglimento anticipato e sulla emissione di azioni privilegiate. Per l'esercizio del diritto di voto si applicano le disposizioni di legge in materia ed, in particolare, le disposizioni dell'art. 16 del decreto legislativo 24/2/98 n. 58.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri, anche non Soci, eletti dall'assemblea, liberi dal divieto di cui all'art. 2390 c.c..

Essi durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri di Amministrazione devono possedere all'atto della loro nomina e devono mantenere per l'intera durata della carica i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'immediata decadenza dalla carica; essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 15 - Sostituzione degli Amministratori

La sostituzione degli Amministratori che venissero a mancare nel corso dell'esercizio avrà luogo ai sensi del primo comma dell'art. 2386 c.c..

Qualora per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 16 - Compensi agli Amministratori

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o altri compensi.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita ai sensi del 3° comma dell'articolo 2389 del c.c..

Art. 17 - Poteri agli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti necessari o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione degli atti che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea.

E' esclusa al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni. La deliberazione di emissione di obbligazione di qualsiasi natura e specie è riservata all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 18 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente può essere nominato anche dall'Assemblea, la cui delibera è vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Può altresì nominare uno o più Consiglieri delegati e un Comitato Esecutivo fissandone i poteri e, per il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti nonché le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Segretario.

Il Consiglio può nominare direttori generali, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi; ha altresì la facoltà di nominare un Comitato di Gestione composto da quattro a sette membri scelti fra persone di specifica e comprovata competenza in materia finanziaria, fiscale, economica e giuridica, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o altrove, con cadenza almeno mensile, ed in via straordinaria tutte le volte che se ne presenti la necessità, o quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno **cinque giorni** prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, telex o telefax, da spedire **due giorni** prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione cura la redazione e conservazione del verbale di ciascuna udienza, che dovrà essere firmato dal medesimo segretario oltre che da chi presiede e ne autentica le copie e gli estratti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è altresì il Segretario del Comitato Esecutivo.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Le deliberazioni constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21 - Rappresentanza sociale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione ai rispettivi organi nella prima riunione.

Il solo fatto che il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è prova legale di fronte a terzi dell'esistenza del motivo di urgenza.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere che ha la rappresentanza legale della Società possono conferire mandati e procure a dipendenti, nonché a terzi estranei alla Società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea che provvederà altresì a nominare due Sindaci supplenti.

L'Assemblea provvede pure alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei relativi membri.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio sono rieleggibili.

I Sindaci debbono possedere all'atto della loro nomina e debbono mantenere per l'intera durata della carica i requisiti richiesti dalle leggi in materia. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 23 - Scritture contabili, bilancio

La Società, in aggiunta alle scritture prescritte dal c.c., deve tenere e redigere le scritture, i rendiconti ed i prospetti di cui all'art. 37, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed alle disposizioni di legge in vigore in materia.

Art. 24 - Utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- b) il resto alle azioni, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Art. 25 - Diritto di prelazione

I Soci hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione di azioni o di diritti di cui all'art. 2441 c.c..

Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte, per atto tra vivi ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni o diritti di cui all'art. 2441 c.c., dovrà offrirli in prelazione agli altri Soci.

A tal fine dovrà darne avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il numero delle azioni o dei diritti offerti, il prezzo, il nominativo dell'acquirente e le altre condizioni del trasferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, dovrà trasmettere l'offerta agli altri Soci, avvertendo che la prelazione spetterà in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

La prelazione dovrà essere esercitata, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente, indicando il numero delle azioni o dei diritti che si intendono acquistare e, in aggiunta ai precedenti, il numero massimo delle azioni o dei diritti per i quali altri Soci non hanno esercitato la prelazione e che si intendono acquistare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non oltre dieci giorni successivi alla scadenza del termine dei novanta giorni sopraindicati, dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Soci che hanno manifestato l'intenzione di rendersi acquirenti di ulteriori azioni o diritti, il quantitativo a ciascuno spettante in proporzione alle azioni possedute. Nello stesso termine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre comunicare al Socio offerente il numero delle azioni o diritti per i quali è stata esercitata la prelazione.

Nell'ipotesi in cui la prelazione, in base alle procedure sopra previste, non fosse esercitata per tutte le azioni o i diritti offerti in vendita, il Socio offerente potrà, entro dieci giorni dalla comunicazione, revocare l'intera offerta rinunciando conseguentemente alla vendita solo se le azioni o i diritti che rimarrebbero invenduti fossero superiori al trenta per cento di quelli offerti. Il Socio offerente, salva l'ipotesi di revoca precedente, potrà alienare al terzo indicato e al prezzo e condizioni pure indicati, tutte le azioni o diritti per i quali comunque non fosse stata esercitata la prelazione dagli altri Soci, salvo quanto previsto all'articolo seguente.

Nel caso in cui il Socio eserciti la prelazione ma sia in disaccordo sulla determinazione del prezzo, questo sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dal presente Statuto.

Art. 26 - Trasferimento azioni

Il trasferimento delle azioni o dei diritti di cui all'articolo 2441 c.c., per atto tra vivi ed a qualsiasi titolo, nelle ipotesi in cui per essi non si sia esercitata la prelazione ai sensi del precedente articolo, nonché la costituzione di diritti sulle azioni per atto tra vivi, sono comunque subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione il quale potrà negarlo con deliberazione motivata.

La domanda di gradimento dovrà essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le generalità del cessionario, il numero di azioni o diritti oggetto della transazione per la quale si chiede il gradimento ed il corrispettivo offerto. Se il gradimento è rifiutato, e sempre che il cedente non preferisca soprassedere alla cessione, il consiglio di Amministrazione dovrà, entro novanta giorni dalla notifica del rifiuto, indicare altro soggetto disposto ad acquistare le azioni. In tal caso, in mancanza di accordo delle parti in ordine al prezzo, questo sarà stabilito dal Collegio arbitrale previsto dal presente Statuto.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 27 - Scioglimento

Per lo scioglimento della Società e le modalità della liquidazione provvedono le norme di legge.

NORMA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Norma Compromissoria

Qualsiasi controversia tra i Soci, tra essi e l'organo amministrativo ovvero tra i Soci e la Società, comprese quelle relative alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sociale, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Signor Presidente del Tribunale di Biella, su istanza di una delle parti in lite. L'arbitro deciderà entro centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto si fa riferimento alle norme di legge.

F.TI: LORENZINI RENATO, NOTAIO BILOTTI PAOLO

TITOLO 1 - Denominazione e sede

ART. 1 - Denominazione	1
ART. 2 - Sede	1

TITOLO 2 - Oggetto sociale, durata e recesso

ART. 3 - Oggetto sociale	2
ART. 4 - Durata	2
ART. 5 - Recesso	2

TITOLO 3 - Capitale sociale, patrimonio ed azioni

ART. 6 - Capitale sociale	3
ART. 7 - Patrimonio	3
ART. 8 - Azioni	3

TITOLO 4 - Organi sociali

ART. 9 - Organi sociali	4
-------------------------	---

TITOLO 5 - Assemblee dei Soci

ART. 10 - Assemblee degli azionisti	5
ART. 11 - Assemblea totalitaria o tenuta in tele/video conferenza	5
ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea	6
ART. 13 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle liberazioni	6

TITOLO 6 - Consiglio di Amministrazione

ART. 14 - Organo Amministrativo	7
ART. 15 - Sostituzione degli Amministratori	7
ART. 16 - Compensi agli Amministratori	7
ART. 17 - Poteri Amministratori	7
ART. 18 - Cariche sociali	7
ART. 19 - Riunioni del Consiglio	8
ART. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio	8

TITOLO 7 - Rappresentanza sociale

ART. 21 - Rappresentanza sociale	9
----------------------------------	---

TITOLO 8 - Collegio Sindacale

ART. 22 - Collegio Sindacale	10
------------------------------	----

TITOLO 9 - Bilancio e utili

ART. 23 - Scritture contabili, bilancio	11
ART. 24 - Utili	11

TITOLO 10 - Diritto di prelazione

ART. 25 - Diritto di prelazione	12
ART. 26 - Trasferimento azioni	12

TITOLO 11 - Scioglimento della Società

ART. 27 - Scioglimento	13
------------------------	----

TITOLO 12 - Norma Compromissoria

ART. 28 - Norma Compromissoria	14
--------------------------------	----

TITOLO 13 - Disposizioni generali

ART. 29 - Rinvio alle norme di legge	15
--------------------------------------	----